

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2016.0.0</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM F24</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2016.0.0 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>08.01.2016</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Modello F24 Enti Pubblici .....</b>	<b>2</b>
<i>Provvedimento prot. n° 154279 del 01/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate .....</i>	<i>2</i>
<b>Ravvedimento operoso .....</b>	<b>4</b>
<i>Nuove % per sanzioni e interessi applicate alle operazioni di Ravvedimento operoso .....</i>	<i>4</i>

**Modello F24 Enti Pubblici****F24****Provvedimento prot. n° 154279 del 01/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate**

A seguito della pubblicazione del Provvedimento prot. n° 154279 del 01/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate si è reso necessario adeguare la gestione F24 degli Enti Pubblici al nuovo modello in vigore da Gennaio 2016 in cui è stata prevista la colonna "Credit" utilizzabile per compensare i tributi relativi agli Enti Pubblici.

Ad oggi, come da elenco pubblicato nella Risoluzione n° 103/E del 09/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate, i codici tributo a credito appositamente istituiti e che possono essere utilizzati in compensazione in tale modello sono i seguenti:

Codici tributo istituiti per compensare le somme rimborsate ai percipienti

- "150E" denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- "151E" denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d'Aosta i cui versamenti sono effettuati in regione - art. 15, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 175/2014";
- "152E" denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d'Aosta i cui versamenti sono effettuati fuori dalla regione - art. 15, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 175/2014";
- "153E" denominato "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014";
- "154E" denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014".

Codici tributo istituiti per compensare le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro:

- "155E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "156E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "157E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "158E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate fuori dalla regione Valle d'Aosta ed effettuati in regione - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "159E" denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate nella regione Valle d'Aosta ed effettuati fuori dalla regione - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "160E" denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014";
- "161E" denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014".

Codici tributo istituiti per consentire ai sostituti d'imposta di compensare il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, il credito d'imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché le somme recuperate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'art. 1, commi 12 e ss. della legge 23 dicembre 2014 n. 190

- **"162E"** denominato *"Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR"*;
- **"163E"** denominato *"Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR"*;
- **"164E"** denominato *"Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997"*;
- **"165E"** denominato *"Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 1, commi 12 e ss. della L. 190/2014"*.

Codici tributo istituiti per consentire ai sostituti d'imposta di compensare l'eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta

- **"166E"** denominato *"Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato"*;
- **"167E"** denominato *"Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato"*;
- **"168E"** denominato *"Credito scaturito da ritenute su redditi di capitale derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 ordinario"*.



### **IMPORTANTE**

Una volta installato il presente aggiornamento, per le deleghe F24 Enti Pubblici la procedura si comporta nel seguente modo:

- per le deleghe 2016 generate dopo l'installazione del presente aggiornamento sarà stampato il nuovo modello e generato il relativo file telematico, come da specifiche in vigore dal 2016.
- per le deleghe 2016 chiuse anteriormente all'installazione del presente aggiornamento sarà stampata la delega come da modello precedente, utilizzabile fino al 30/06/2016. Volendo per tali deleghe stampare il nuovo modello, è sufficiente riaprirle e ristamparle, in modo da rigenerarle come da nuovo modello.
- per le deleghe 2015 chiuse e stampate, eseguendo una ristampa questa sarà prodotta come da modello in vigore per l'anno 2015.

## Ravvedimento operoso

F24

### Nuove % per sanzioni e interessi applicate alle operazioni di Ravvedimento operoso

La gestione del Ravvedimento operoso è stata adeguata alle nuove sanzioni e interessi che debbono essere applicate a tale operazione a decorrere dal 1° Gennaio 2016.

La variazione di percentuale riguarda le sanzioni da applicare al: ravvedimento sprint (entro 15 giorni), al ravvedimento breve (entro 1 mese) ed al ravvedimento entro 90 giorni.

Per queste tipologie di ravvedimento le sanzioni sono state ridotte del 50%. Nulle è invece cambiato per le operazioni di ravvedimento oltre i 90 giorni.

Da Gennaio 2016 è inoltre applicata ai debiti ravveduti la nuova percentuale di interesse che è variata dallo 0,5% allo 0,2%.

Pertanto, andando ad inserire un ravvedimento operoso dopo avere installato il presente aggiornamento, nel calcolo di quanto dovuto saranno già conteggiate le nuove sanzioni e per i giorni successivi al 1° Gennaio 2016 sarà applicata anche la nuova percentuale di interesse.

Interessi legali		
Dal	Al	Tasso
01/01/1999	31/12/2000	2,50%
01/01/2001	31/12/2001	3,50%
01/01/2002	31/12/2003	3,00%
01/01/2004	31/12/2007	2,50%
01/01/2008	31/12/2009	3,00%
01/01/2010	31/12/2010	1,00%
01/01/2011	31/12/2011	1,50%
01/01/2012	31/12/2013	2,50%
01/01/2014	31/12/2014	1,00%
01/01/2015	31/12/2015	0,50%
01/01/2016		0,20%

  

Sanzioni	
Ravvedimento breve	1,50 %
Ravvedimento entro 90gg	1,67 %
Ravvedimento entro anno	3,75 %
Ravvedimento entro 2 anni	4,29 %
Ravvedimento oltre 2 anni	5,00 %
Ravvedimento dopo PVC	6,00 %
Percentuali per violazioni precedenti il 1° febbraio 2011	
Ravvedimento breve	2,50 %
Ravvedimento lungo	3,00 %



Esempio:

Supponendo di ravvedere l'IMU a saldo 2015 in data 11/01/2016, le sanzioni applicate saranno già quelle nuove previste per il 2016 mentre gli interessi saranno calcolati fino al 31/12/2015 con la percentuale in vigore fino a tale data mentre dal 01/01/2016 al 11/01/2016 applicando la nuova percentuale.